

Ti trovi in: CNA Interpreta / [Internet e nuove tecnologie](#) / [Posta elettronica](#) / [PEC posta elettronica certificata](#)

Approfondimenti e consulenza

3/9/2020

Decreto semplificazioni: Obbligo di comunicazione della PEC per imprese e professionisti

Si svolge ulteriore approfondimento sulla nuova disposizione di obbligo comunicativo del proprio domicilio digitale al Registro Imprese.

La disposizione in commento è l'art. 37 del D.L. n. 76/2020 come convertito dalla L. 120/2020.

La norma stabiliva i soggetti di cui all'art. 16 comma 6 del D.L. 185/2008 (cioè a dire le società) già costituiti che non hanno indicato il proprio domicilio digitale entro il 1° ottobre 2020, o il cui domicilio digitale sia stato cancellato dall'ufficio del Registro delle Imprese, ai sensi del nuovo comma 6-ter del DL. 185/2008, sono sottoposti alla sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, in misura raddoppiata.

Viene inoltre previsto che l'ufficio del Registro Imprese, contestualmente all'irrogazione della sanzione, debba assegnare d'ufficio un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore, disponibile per ogni impresa presso l'indirizzo impresa.italia.it valido per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, accessibile tramite identità digitale SPID.

In caso di una società che presenta domanda di iscrizione senza indicare il proprio domicilio digitale (rif. DL 179/2012), l'ufficio del Registro delle Imprese che riceve tale domanda, in luogo dell'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 2630 del codice civile, la sospende in attesa che la stessa sia integrata con il domicilio digitale.

In caso di domicilio digitale inattivo, il Conservatore dell'ufficio del Registro delle Imprese che lo rileva, anche a seguito di segnalazione, in prima battuta chiede alla società di provvedere all'indicazione di un nuovo domicilio digitale entro il termine di 30 (trenta) giorni, decorsi i quali senza che vi sia opposizione da parte della stessa società, procede con propria determina alla cancellazione dell'indirizzo dal Registro delle Imprese.

Si evidenzia che nella prima stesura della norma fatta da decreto legge 76/2020 era inizialmente previsto che le CCIAA di fatto dovessero acquistare una nuova PEC/domicilio digitale il cui costo era a valere sul ricavato del recupero sanzionatorio.

La norma nella sua seconda e attuale stesura ha fatto nascere diversi dubbi:

- a) l'indirizzo inserito dalla CCIAA nel cassetto digitale dell'imprenditore è il suo nuovo domicilio digitale?
- b) tale nuovo e diverso domicilio digitale funziona solo per ricevere e non spedire comunicazioni?
- c) da parte di chi si possono ricevere comunicazioni?
- d) nel caso si tratti di un nuovo e diverso domicilio digitale atto solo a ricevere comunicazioni o notifiche, l'impresa si deve dotare in ogni caso di un domicilio digitale/PEC e comunicarlo al RI?

In primis cos'è il domicilio digitale?

Il Codice della Amministrazione Digitale C.A.D. (d.lgs. 82/2005) definisce (art. 1 comma 1 lettera n-ter) il "domicilio digitale: un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal regolamento (UE) 23 luglio 2014 n. 910 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE, di seguito «Regolamento eIDAS», valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale”.

Il domicilio digitale viene inserito nell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente ANPR e reso disponibile alle Pubbliche Amministrazioni e ai gestori di pubblici servizi, per le comunicazioni con i cittadini.

Il CAD prescrive poi che, tra gli altri soggetti, le Imprese iscritte nel Registro Imprese devono dotarsi di un domicilio digitale iscritto in INIPEC (art. 3-bis).

Il domicilio digitale è tipicamente una casella PEC o equivalente (servizio di recapito certificato) da dichiarare alla P.A., che individua un luogo virtuale dove possono essere mandate (da una P.A. o da un professionista o da un privato o da un'altra impresa) comunicazioni e notifiche al soggetto giuridico, sia esso una PA o un professionista o

un'impresa o un privato. È come un domicilio fisico ma anziché essere identificato tramite il nome di una Via e un numero civico, è individuato tramite un indirizzo di posta elettronica certificata, raggiungibile in ogni momento e qualunque sia la nostra collocazione fisica.

La Posta Elettronica Certificata è un sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi.

Le comunicazioni elettroniche trasmesse a un domicilio digitale, dice il CAD, producono gli stessi effetti giuridici delle comunicazioni a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno ed equivalgono alla notificazione per mezzo posta

La raccomandata A/R fa piena prova non solo dell'avvenuta spedizione, ma anche e soprattutto della ricezione della raccomandata stessa, cioè dell'avvenuta consegna al destinatario, il timbro e la firma del postino sulla cartolina di ritorno equivale a certificazione di un pubblico ufficiale. Non fa tuttavia piena prova del contenuto della lettera inviata per il quale, secondo la giurisprudenza, sussiste solo una presunzione di corrispondenza tra la raccomandata effettivamente ricevuta dal destinatario e la copia che il mittente esibisce, asserendo di averla spedita.

A differenza della raccomandata, invece, la PEC consente anche di certificare il contenuto dei messaggi trasmessi (art. 6, co. 4, DPR n. 68/2005).

La notifica a mezzo cartaceo e telematico, è specificatamente disciplinata nei codici di procedura e nella norma sul processo telematico.

Focus sull'art. 37 del DL 76/2020 convertito con modifiche in L. 120/2020

Tornando alle disposizioni del DL Semplificazioni, ci si interroga sull'interpretazione della modifica apportata dalla Legge di conversione, ove è stato eliminato l'inciso che prescriveva l'acquisto da parte delle CCIAA di nuovi indirizzi PEC da assegnare alle imprese inadempienti, il cui costo era a valere su quanto recuperato dalle sanzioni.

Il testo ora vigente, prevede, invece, che l'Ufficio del Registro Imprese assegni "un nuovo e diverso domicilio digitale per il ricevimento di comunicazioni e notifiche, attestato presso il cassetto digitale dell'imprenditore"

Cosa significa?

Verosimilmente che le CCIAA non provvederanno ad acquistare nuovi indirizzi PEC da assegnare alle imprese inadempienti, ma che il cassetto digitale dell'impresa fungerà da "domicilio digitale" per la sola ricezione di comunicazioni e notifiche da parte di Pubbliche Amministrazioni.

Per rispondere alle domande poste sopra, si evidenzia che:

il cassetto digitale dell'imprenditore, costituirà il "nuovo e diverso domicilio digitale" dell'impresa ma "in parte", nel senso che per la pubblica amministrazione varrà ai fini della prova dell'invio/ricezione del messaggio inviato e del suo contenuto e sarà opponibile all'impresa. Vi sono, tuttavia, notevoli criticità e impedimenti: *in primis* il cassetto digitale deve essere attivo anche per la ricezione di messaggi e tale funzionalità ad oggi non è accertata per tutti; l'utilizzo del cassetto digitale impresa non completa tutte le funzioni di un indirizzo PEC utilizzato come domicilio digitale, ad esempio non può essere usato per inviare comunicazioni o notifiche, non c'è una funzione di *allert* che annuncia su un device (es. messaggio su smartphone o su mail ordinaria) l'arrivo di una comunicazione o di una notifica, può essere usato solo per le P.A. e non da terzi per l'invio di notifiche/comunicazioni.

L'Impresa avrà quindi comunque l'onere di dotarsi di un proprio domicilio digitale/PEC "completo" e di comunicarlo al Registro Imprese quanto prima, salvo, in ogni caso, l'avvio del procedimento sanzionatorio ricorrendone i presupposti previsti dalla norma in commento.

Nuove ulteriori informazioni saranno oggetto di successive comunicazioni.